FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Valentino Fedeli *Presidente f.f.*; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Franco Matera, *Componenti*; dell'Avv. Gianfranco Menegali, *Rappresentante A.I.A.*; del Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 25 marzo 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA KOPIJ ZANIN (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Soc. AC Este Srl, attualmente svincolato), MANUEL VIADARIN (calciatore tesserato per la Soc. AC Este Srl), ANDREA SPOLADORE (calciatore tesserato per la Soc. AC Este Srl) ERIKA SEGANTIN, ROSSANO FURLAN e ANDREA BALDIN (all'epoca dei fatti dirigenti tesserati per la Soc. AC Este Srl) e della Società AC ESTE Srl - (nota n. 4846/702pf13-14/AM/ma del 12.1.2015).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra i deferiti Andrea Spoladore, Rossano Furlan e Andrea Baldin e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

considerato che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione dei suddetti accordi alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia a nuovo ruolo, in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5, del CGS.

(72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BATTOCCHI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società US Folgore Caratese ASD) e della Società US FOLGORE CARATESE ASD - (nota n. 4846/702pf13-14/AM/ma del 12.1.2015).

II Deferimento

Con provvedimento del 12.1.2015 la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Paolo Battocchi, all'epoca dei fatti Presidente e legale rapp.te p.t. della Soc. US Folgore Caratese ASD, per rispondere della violazione del generale dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1, comma 1, CGS all'epoca vigente (ora art. 1-bis n. 1, CGS FIGC), in relazione ai punti nn. 3, 6, 7, ed all'art. 11 Protocollo d'intesa (ancora vigente) firmato in data 21.10.2004 tra l'AIC e la LND, impedendo volontariamente e senza giusta causa al

calciatore Bigioni Nicolò di partecipare all'attività agonistica nella s.s. 2013/2014, a partire dal 13.1.2014 e sino alla conclusione del relativo campionato, così violando anche l'art. 10, n. 11 CGS FIGC (sia nella precedente che nell'attuale formulazione), secondo cui "Le parti, che senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompono l'esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell'art. 18, comma 1 e quelle di cui alle lettere c), d) e), f), g) h) dell'art. 19, comma 1";

- la Società US Folgore Caratese ASD, alla quale apparteneva il sig. Battocchi Paolo che legalmente la rappresentava al momento di commissione dei fatti, per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato posto in essere dal proprio legale rappresentante sig. Battocchi Paolo come sopra descritto.

Il patteggiamento

Alla riunione del 19.2.2015 i deferiti e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 10.3.2015, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

"Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Paolo Battocchi e la Società US Folgore Caratese, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Paolo Battocchi, sanzione della inibizione di giorni 150 (centocinquanta), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 100 (cento); pena base per la Società US Folgore Caratese, sanzione della ammenda di € 2.400,00 (€ duemilaquattrocento/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 1.600,00 (€ milleseicento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 100 (cento) al Sig. Paolo Battocchi;
- ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00) alla Società US Folgore Caratese.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO CECCARELLI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Flaminia – già ASD Flaminia Civitacastellana) e della Società ASD VIRTUS FLAMINIA già ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA - (nota n. 4502/107pf14-15/DP/fda del 18.12.2014).

II Deferimento

Con provvedimento del 18.12.2014 la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Riccardo Ceccarelli, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Flaminia (già ASD Flaminia Civitacastellana), per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, comma 9, del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 8, comma 9, del CGS), per non aver pagato al calciatore, sig. Luca Olivieri, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 157/CAE 2013-14 del 25.06.2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
- la Società ASD Virtus Flaminia (già ASD Flaminia Civitacastellana) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS), per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il patteggiamento

Alla riunione del 19.2.2015 i deferiti e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 10.3.2015, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

"Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Riccardo Ceccarelli e la Società ASD Virtus Flaminia già ASD Flaminia Civitacastellana, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Riccardo Ceccarelli, sanzione della inibizione di giorni 135 (centotrentacinque), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 90 (novanta); pena base per la Società ASD Virtus Flaminia già

ASD Flaminia Civitacastellana, sanzione della penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella corrente s.s. e ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella corrente s.s. e ammenda € 300,00 (€ trecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P Q M

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 90 (novanta) al Sig. Riccardo Ceccarelli;
- penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella corrente s.s. e ammenda €
 300,00 (trecento/00) alla Società ASD Virtus Flaminia già ASD Flaminia Civitacastellana.
 Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PELUSO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SGF Spezia) e della Società GSF SPEZIA - (nota n. 5758/700pf10-11/AM/LG/pp del 5.2.2015).

Si fa riferimento all'atto 5 febbraio 2015, con il quale la Procura Federale ha deferito a questa Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Luigi Peluso, all'epoca del fatto Presidente della Società GSF Spezia, partecipante al Campionato Nazionale Serie B Divisione Calcio Femminile Stagione 2010/2011, nonché la stessa Società GSF Spezia, per violazione quanto al primo dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punti 7 e 9 del CU n. 81 del 22 giugno 2010 di detta Divisione per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 luglio 2010 della fideiussione in originale (punto 7) e della dichiarazione di omologa del campo di giuoco (punto 9), quanto alla seconda per la responsabilità diretta in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente legale rappresentante (art. 4 comma 1 CGS).

Per una migliore comprensione della parte motiva del deferimento, occorre premettere quanto segue.

La Divisione Calcio Femminile a mezzo del CU n. 81 del 22 giugno 2010 aveva pubblicato gli adempimenti per l'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2010/2011.

La disposizione individuava un primo termine (12 luglio 2010) per la presentazione delle domande di iscrizione, avente natura perentoria a pena di decadenza per la sola domanda ed ordinatoria per la presentazione della documentazione a corredo della domanda ed un secondo termine (23 luglio 2010), di natura esclusivamente perentoria, per regolarizzare la domanda di iscrizione con il deposito di quella documentazione che non era stata presentata contestualmente alla iscrizione.

Veniva altresì precisato che, nonostante la concessione del secondo termine per il deposito della documentazione a corredo della domanda di iscrizione, l'inosservanza del primo termine, pur se di natura ordinatoria, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai campionati, doveva essere considerato illecito disciplinare, da sanzionarsi con un'ammenda di € 250,00 per ciascun inadempimento in seguito al deferimento della Procura Federale su denuncia della Co.Vi.So.D., alla quale le dette disposizioni demandavano l'esame della documentazione prodotta dalle società.

Si precisava, infine, che l'inosservanza anche del secondo termine di natura perentoria avrebbe comportato la non ammissione della società al campionato di competenza.

Nel caso portato a cognizione di questo Tribunale, era accaduto che la Co.Vi.So.D in data 15/22 dicembre 2010 aveva informato la Procura Federale che la Società GSF Spezia non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2010 la documentazione di cui sopra, di tal che si rendeva ineludibile la trasmissione alla stessa Procura dei relativi atti per il consequente deferimento.

La Società deferita in data 23 marzo scorso ha fatto pervenire a questo Tribunale uno scritto difensivo, a firma del suo attuale Presidente Sig. Massimo Benedetti, con il quale ha dedotto che il ritardo di deposito della fideiussione e della dichiarazione di omologa del campo di giuoco era dipeso nel primo caso dalla Cassa di Risparmio di Spezia e nel secondo caso dal Comune proprietario dell'impianto, di guisa che alcuna responsabilità le poteva essere addebitata; ha aggiunto che l'allora Presidente Sig. Luigi Peluso non era più tale, essendosi dimesso dalla carica da due anni.

Alla odierna riunione fissata da questo Tribunale per la discussione del deferimento è comparsa la sola Procura Federale, che ha eccepito la tardività dello scritto difensivo della Società deferita e, nel contempo, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di gg. 40 (giorni quaranta) per il Presidente della Società Sig. Luigi Peluso (gg. 30 per il primo inadempimento + gg. 10 per il secondo inadempimento) ed ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) per la Società GSF Spezia (€ 250,00 x 2).

Nessuno è comparso per la parte deferita.

Il Tribunale osserva quanto seque.

Si evidenzia in via preliminare l'inammissibilità dello scritto difensivo della Società deferita perché pervenuto fuori termine; infatti, l'art. 30 comma 10 CGS prevede che le parti possono presentare memorie, istanze o quanto altro ritengano utile ai fini della difesa fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento, cosa che nel caso in esame non è avvenuta, essendo lo scritto pervenuto il giorno 23 marzo a fronte del presente 25 marzo.

Nel merito, il deferimento è fondato e merita di essere accolto.

Evidenziato che la data del 12 luglio 2010 non è stata comunque dai deferiti rispettata e che ciò rende pacificamente applicabile la sanzione dell'ammenda a carico della Società, va ribadito che, come è stato costantemente affermato da questo Tribunale, il riferimento all'illecito disciplinare contenuto nelle disposizioni di iscrizione ai campionati richiama di per sé l'art. 1bis comma 1 CGS, la cui violazione implica le sanzioni a carico dei dirigenti,

soci e tesserati di cui all'art. 19 CGS, mentre il riferimento alle società inadempienti è riportato al comma 3 bis primo inciso dell'art. 10 CGS.

Pertanto, le disposizioni per l'iscrizione ai campionati, nel prevedere a carico delle società inadempienti la sanzione dell'ammenda, determinano automaticamente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, ai quali va ascritto l'addebito del mancato adempimento; infatti, sussiste in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i suoi dirigenti, nel senso che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi (veggasi, tra le molte, la decisione della CND n. 532, in C.U. n. 49/CDN del 20 dicembre 2011; nn. 203 e ss. in C.U. n. 62/CDN del 9 febbraio 2012).

Nel caso di che trattasi, essendo pacifica la responsabilità di entrambi i deferiti, nell'accogliersi il deferimento, vanno recepite le sanzioni richieste dalla Procura Federale, che per il Presidente legale rappresentante della Società GSF Spezia appaiono conformi al costante indirizzo di questo Tribunale e che per la Società applicano fedelmente la prescrizione contenuta nelle disposizioni.

P.Q.M.

accoglie il deferimento; infligge al Sig. Luigi Peluso, nella sua affermata qualità per come ricoperta all'epoca del fatto, la inibizione di gg. 40 (quaranta) ed alla Società GSF Spezia l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(95) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ULISSE MIELE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD ACF Mestre 1999 ora ASD FCF Marcon) e della Società ASD ACF MESTRE 1999 ora ASD FCF MARCON - (nota n. 5813/704pf10-11/AM/LG/pp del 9.2.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare

Vista la richiesta avanzata dalla Procura federale all'inizio della riunione odierna, finalizzata alla riformulazione del deferimento proposto, d'attuarsi previa restituzione degli atti:

ritenuta accoglibile siffatta istanza.

P.Q.M.

Dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale.

(97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IVANO BOSCOLO BIELO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Clodiense SSD Srl) e della Società CLODIENSE SSD Srl - (nota n. 5865/989pf13-14/AM/LG/pp del 10.2.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 10 febbraio 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

1) Il Signor Ivano Boscolo Bielo, Presidente e Legale Rappresentante all'epoca dei fatti della Società Clodiense SSD Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 1) pagina 2 e 4) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.5.2013 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2013, copia del verbale dell'assemblea con attribuzione delle cariche sociali per la stagione 2013/2014, come prescritto al punto 1) pag. 2 del C.U. n. 168 del 21.5.2013, nonché la fideiussione come prescritto al punto 4) pagina 3 del citato C.U.

2) La Società Clodiense SSD Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al suo Presidente e Legale Rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, la deferita Società Clodiense SSD Srl in persona del Presidente Ivano Boscolo Bielo, presentava memoria difensiva con la quale respingeva gli addebiti mossi dalla Procura Federale.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Ivano Boscolo Bielo l'inibizione per giorni 40; nei confronti della Società Clodiense SSD Srl l'ammenda di euro 2.000,00.

4. La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue. In data 24/12/2013, la Procura Federale riceveva segnalazione di irregolarità rilevata dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) e relativa alla Società Clodiense SSD Srl. Risultava infatti che la Società Clodiense SSD Srl non aveva provveduto, entro il termine del 12 luglio 2013 a depositare copia del verbale dell'assemblea con attribuzione cariche sociali per la stagione 2013/2014 come prescritto al punto 1) pag. 2 del C.U. n. 168 del 21.5.2013 e la fideiussione come prescritto al punto 4) pag. 3 del citato C.U..

Si rileva, in proposito, che il medesimo C.U. a pag. 4 e 5, prevede che "l'inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro le ore 14,00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1) (...), 4),(...) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento".

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si rileva che quanto dedotto e prodotto dai deferiti, non è sufficiente a fornire prova del deposito entro i termini previsti dal C.U. di quanto in esso integralmente previsto e richiesto. Dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale contenente la nota della Co.Vi.So.D., risulta infatti comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Ivano Boscolo Bielo, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza, risulta acclarata la responsabilità diretta della Società Clodiense SSD Srl, ai sensi del'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Ivano Boscolo Bielo, suo Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Ivano Boscolo Bielo l'inibizione per giorni 40 (quaranta); nei confronti della Società Clodiense SSD Srl l'ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00)

(107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA TEMPESTA (calciatore tesserato per la stagione sportiva 2013/2014 per la Soc. AS Barletta C/5) e della Società AS BARLETTA C/5 - (nota n. 6225/295pf14-15/MS/vdb del 18.2.2015).

II deferimento

Con provvedimento del 18 febbraio 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

- 1) Il Signor Gianluca Tempesta, calciatore tesserato per la stagione sportiva 2013/2014 per la Società AS Barletta C/5, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 (oggi trasfuso nel nuovo art. 1 bis comma 1), del CGS per avere, al termine della gara Barletta Modugno del 26/10/2013, valevole per il Campionato Nazionale Serie B, girone E, al momento dell'effettuazione del Fair Play, "colpito alla nuca l'arbitro dell'incontro con una bottiglia di plastica piena d'acqua, provocandogli lieve e momentaneo dolore".
- 2) La Società AS Barletta C/5, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva e diretta per quanto posto in essere dal proprio calciatore tesserato.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Gianluca Tempesta due anni di squalifica; nei confronti della Società AS Barletta C/5 l'ammenda di euro 1.500.00.

4. La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Sulla base dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 295 pf 14-15 a carico del calciatore Gianluca Tempesta,è emerso che nel corso dell'attività inquirente venivano espletati vari atti d'indagine. La già Corte di Giustizia Federale, oggi Corte Federale d'Appello, accertava l'identità dell'autore del grave gesto antisportivo sopra descritto nella persona del calciatore n. 6 del Barletta Sig. Gianluca Tempesta. La decisione della CFA n. 234 del 12/3/2014 ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, sia in relazione all'accertamento della sussistenza del fatto, dell'affermazione che l'indagato lo ha commesso, nonché della sua illiceità. Dalla decisione sopra indicata emerge pertanto che il Signor Gianluca Tempesta, calciatore tesserato per l' AS Barletta C/5 al termine della gara Barletta – Modugno del 26/10/2013, valevole per il Campionato Nazionale Serie B, girone E, al momento dell'effettuazione del Fair Play, aveva "colpito alla nuca l'arbitro dell'incontro con una bottiglia di plastica piena d'acqua, provocandogli lieve e momentaneo dolore". Rilevato, altresì che dall'illecito disciplinare ascritto al calciatore consegue la responsabilità oggettiva dell' AS Barletta C/5, nelle cui fila militava il deferito al momento della commissione dei fatti, se ne deduce che i fatti rappresentati integrano a carico del Signor Gianluca Tempesta gli estremi della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS). Al comportamento antiregolamentare ed antisportivo posto in essere dal Signor Gianluca Tempesta, consegue la responsabilità oggettiva della Società AS Barletta C/5 ai sensi del'art. 4 comma 2 del CGS. Appare equo applicare sanzioni di minore entità rispetto a quanto richiesto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Gianluca Tempesta, la squalifica per 10 (dieci) giornate da scontarsi nel Campionato di competenza; nei confronti della Società AS Barletta C/5 l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00).

(133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLA PIACQUADIO (Presidente e legale rappresentante della Società ADC Femminile Campobasso) e della Società ADC FEMMINILE CAMPOBASSO - (nota n. 6894/699pf2010-11/AM/LG/pp del 5.3.2015).

Si fa riferimento all'atto 5 marzo 2015, con il quale la Procura Federale ha deferito a questa Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale la Sig.ra Paola Piacquadio, all'epoca del fatto Presidente della Società ACDFEM Fontanavecchia Campobasso, partecipante al Campionato Nazionale Serie B Divisione Calcio Femminile Stagione 2010/2011, nonché la stessa Società ACDFEM Fontanavecchia Campobasso, per violazione quanto alla prima dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punti 4 e 9 del CU n. 81 del 22 giugno 2010 di detta Divisione per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 luglio 2010 della dichiarazione disponibilità campo di giuoco (punto 9) e della dichiarazione di disponibilità allenatore (punto 4), quanto alla seconda per la responsabilità diretta in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente legale rappresentante (art. 4 comma 1 CGS).

Per una migliore comprensione della parte motiva del deferimento, occorre premettere quanto segue.

La Divisione Calcio Femminile a mezzo del CU n. 81 del 22 giugno 2010 aveva pubblicato gli adempimenti per l'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2010/2011.

La disposizione individuava un primo termine (12 luglio 2010) per la presentazione delle domande di iscrizione, avente natura perentoria a pena di decadenza per la sola domanda ed ordinatoria per la presentazione della documentazione a corredo della domanda ed un secondo termine (23 luglio 2010), di natura esclusivamente perentoria, per regolarizzare la domanda di iscrizione con il deposito di quella documentazione che non era stata presentata contestualmente alla iscrizione.

Veniva altresì precisato che, nonostante la concessione del secondo termine per il deposito della documentazione a corredo della domanda di iscrizione, l'inosservanza del primo termine, pur se di natura ordinatoria, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai campionati, doveva essere considerato illecito disciplinare, da sanzionarsi con un'ammenda di € 250,00 per ciascun inadempimento in seguito al deferimento della Procura Federale su denuncia della Co.Vi.So.D., alla quale le dette disposizioni demandavano l'esame della documentazione prodotta dalle società.

Si precisava, infine, che l'inosservanza anche del secondo termine di natura perentoria avrebbe comportato la non ammissione della società al campionato di competenza.

Nel caso portato all'attuale cognizione di questo Tribunale, era accaduto che la Co.Vi.So.D in data 15/22 dicembre 2010 aveva informato la Procura Federale che la Società ACDFEM Fontanavecchia Campobasso non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2010 la documentazione di cui sopra, di tal che si rendeva ineludibile la trasmissione alla stessa Procura dei relativi atti per il conseguente deferimento.

I deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale una memoria difensiva, peraltro già prodotta alla Co.Vi.So.D., con la quale hanno imputato al Comune di Campobasso la responsabilità del ritardo della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, in effetti datata 15 luglio 2010 ed hanno nel contempo dedotto di aver potuto tesserare il tecnico solo in data 3 settembre 2010, non essendo stato possibile farlo prima. Hanno chiesto che fossero comminate loro sanzioni minime.

Alla riunione odierna fissata da questo Tribunale la Procura Federale chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di gg. 40 (giorni quaranta) per il Presidente della Società Sig.ra Paola Piacquadio (gg. 30 per il primo inadempimento + gg.

10 per il secondo inadempimento) ed ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) per la Società ACDFEM Fontanavecchia Campobasso (€ 250,00 x 2).

Il Tribunale osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato e merita di essere accolto.

Evidenziato che il termine del 12 luglio 2010 non è stato dai deferiti rispettato per ammissione degli stessi e che ciò rende pacificamente applicabile la sanzione dell'ammenda a carico della Società nel minimo edittale, va ribadito che, come è stato costantemente affermato da questo Tribunale, il riferimento all'illecito disciplinare contenuto nelle disposizioni di iscrizione ai campionati richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1bis comma 1 CGS, la cui violazione implica le sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati di cui all'art. 19 CGS, mentre, in questo caso, il riferimento alle società inadempienti è contenuto nel comma 3 bis primo inciso dell'art. 10 CGS.

Pertanto, le disposizioni per l'iscrizione ai campionati, nel prevedere a carico delle società inadempienti la sanzione dell'ammenda, determinano automaticamente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, ai quali va ascritto l'addebito del mancato adempimento; infatti, sussiste in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i suoi dirigenti, nel senso che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi (veggasi, tra le molte, la decisione della CND n. 532, in C.U. n. 49/CDN del 20 dicembre 2011; nn. 203 e ss. in C.U. n. 62/CDN del 9 febbraio 2012).

Nel caso di che trattasi, essendo pacifica la responsabilità di entrambi i deferiti, nell'accogliersi il deferimento, vanno recepite le sanzioni richieste dalla Procura Federale, che per il Presidente legale rappresentante della Società appaiono conformi al costante indirizzo di questo Tribunale e che per la Società costituiscono l'esatta applicazione della parte sanzionatoria delle disposizioni.

P.Q.M.

accoglie il deferimento; infligge alla Sig.ra Paola Piacquadio, nella sua affermata qualità, la inibizione di gg. 40 (quaranta) ed alla Società ADC Femminile Campobasso ora ACD FEM Fontanavecchia Campobasso l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(132) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DEVIS CREMA (Presidente e legale rappresentante della Società SSD Sansepolcro Calcio Srl) e della Società SSD SANSEPOLCRO CALCIO Srl - (nota n. 6860/666pf2010-11/AM/LG/pp del 4.3.2015).

Si fa riferimento all'atto 4 marzo 2015, con il quale la Procura Federale ha deferito a questa Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Devis Crema, all'epoca del fatto Presidente della Società SSD Sansepolcro Calcio srl, partecipante al Campionato di Serie D Stagione 2010/2011, nonché la stessa Società SSD Sansepolcro srl, per violazione quanto al primo dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto 3 lettera A del CU n. 200 del 9 luglio 2010 del Comitato Interregionale per non aver depositato entro il termine del 9 luglio 2010 la copia del verbale d'assemblea della Società di attribuzione delle cariche sociali per la Stagione sportiva 2010/2011, vidimata per conformità dal presidente della stessa, quanto alla seconda per la responsabilità diretta in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente legale rappresentante (art. 4 comma 1 CGS).

Per una migliore comprensione della parte motiva del deferimento, occorre premettere quanto segue.

Il Comitato Interregionale a mezzo del CU n. 200 del 21 giugno 2010 aveva pubblicato gli adempimenti per l'iscrizione al campionato nazionale Serie D della stagione sportiva 2010/2011.

La disposizione individuava un primo termine (9 luglio 2010) per la presentazione delle domande di iscrizione, avente natura perentoria a pena di decadenza per la sola domanda ed ordinatoria per la presentazione della documentazione a corredo della domanda ed un secondo termine (19 luglio 2010), di natura esclusivamente perentoria, per regolarizzare la domanda di iscrizione con il deposito di quella documentazione che non era stata presentata contestualmente alla iscrizione.

Veniva altresì precisato che, nonostante la concessione del secondo termine per il deposito della documentazione a corredo della domanda di iscrizione, l'inosservanza del primo termine, pur se di natura ordinatoria, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai campionati, doveva essere considerato illecito disciplinare, da sanzionarsi con un'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento in seguito al deferimento della Procura Federale su denuncia della Co.Vi.So.D., alla quale le dette disposizioni demandavano l'esame della documentazione prodotta dalle società.

Si precisava, infine, che l'inosservanza anche del secondo termine di natura perentoria avrebbe comportato la non ammissione della società al campionato di competenza.

Nel caso portato all'attuale cognizione di questo Tribunale, era accaduto che la Co.Vi.So.D in data 20/22 dicembre 2010 aveva informato la Procura Federale che la Società SSD Sansepolcro Calcio Srl non aveva depositato entro il termine del 9 luglio 2010 la documentazione di cui sopra, di tal che si rendeva ineludibile la trasmissione alla stessa Procura dei relativi atti per il conseguente deferimento.

Promosso il deferimento, veniva fissata da questo Tribunale l'odierna riunione, nel corso della quale la Procura Federale ha chiesto procedersi solo nei confronti del Sig. Devis Crema, in quanto la Società SSD Sansepolcro aveva perso l'affiliazione a seguito della sua dichiarazione di fallimento; ha concluso per la inibizione di gg. 30 (giorni trenta) a carico del Sig. Devis Crema.

Quest'ultimo non ha controdedotto, né è comparso alla riunione odierna.

Il Tribunale osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato e merita di essere accolto.

Pacifica la sussistenza dell'ammenda a carico della Società in ragione di € 1.000,00 per l'accertato inadempimento, occorre evidenziare che, come è stato costantemente affermato da questo Tribunale, il riferimento all'illecito disciplinare contenuto nelle disposizioni di iscrizione al campionato richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1bis comma 1 CGS, la cui violazione implica le sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati di cui all'art. 19 CGS, mentre il riferimento alle società inadempienti è contenuto nel comma 3 bis primo inciso dell'art. 10 CGS.

Pertanto, le disposizioni per l'iscrizione ai campionati, nel prevedere a carico delle società inadempienti la sanzione dell'ammenda, determinano automaticamente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, ai quali va ascritto il mancato adempimento; infatti, sussiste in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i suoi dirigenti, nel senso che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi (veggasi, tra le molte, la decisione della CND n. 532, in C.U. n. 49/CDN del 20 dicembre 2011; nn. 203 e ss. in C.U. n. 62/CDN del 9 febbraio 2012).

Nel caso di che trattasi, ritenuta l'improcedibilità del deferimento nei confronti della Società SSD Sansepolcro Calcio Srl per perdita di affiliazione conseguente alla sua dichiarazione

di fallimento, deve accogliersi il deferimento stesso limitatamente alla posizione del Sig. Devis Crema, che va sanzionato come dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il deferimento; infligge al Sig. Devis Crema, nella sua affermata qualità esistente all'epoca del fatto, la inibizione di gg. 30 (trenta).

Dispone l'improcedibilità del deferimento nei confronti della Società SSD Sansepolcro Calcio Srl.

Il Presidente del TFN f.f. Sez. Disciplinare

Avv. Valentino Fedeli

(1)

Pubblicato in Roma il 25 marzo 2015.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Carlo Tavecchio